



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO

OGGETTO:	SOSTITUZIONE DI N° 02 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GIURIA PER LA VALUTAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2023.
-----------------	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 162 del 15-06-2023

Reg. Gen. N. 888 del 15-06-2023

CIG:

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di giugno, nella Casa Comunale,

II RESP.LE DEL 1^ SETTORE

Vista l'allegata proposta n. 173 del 15-06-2023, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento GIOVANNA MANISCALCO;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n.79 del 27.04.2022;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2022;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

IL RESP.LE DEL 1^ SETTORE

f.to **MANLIO PAGLINO**

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO

Preliminare n. 173 del 15-06-2023

OGGETTO:	SOSTITUZIONE DI N° 02 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GIURIA PER LA VALUTAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2023.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determina dirigenziale n. 143 del 27.05.2023 Reg. Gen. n. 803 del 27.05.2023 con la quale sono stati nominati 16 componenti effettivi e due componenti supplenti della Giuria per la valutazione dei carri allegorici partecipanti al Carnevale di Sciacca 2023, al fine di redigere una graduatoria di merito finale per l'assegnazione del Premio – Bonus economico;

Che i componenti della suddetta Giuria di valutazione sono stati scelti e indicati dall'Amministrazione con nota direttiva Prot. Gen. n.26620 del 26.05.2023 e nota ad integrazione della precedente direttiva Prot. Gen. n. 25511 del 19.05.2023 come previsto dal Bando;

Atteso che la sopra nominata Giuria è composta da n. 2 componenti per ogni singola voce di valutazione così come stabilito dall'art. 10 del Bando;

Considerato che detta Giuria ha regolarmente espletato le operazioni di voto secondo i criteri previsti dal Bando;

Che successivamente alla conclusione dell'attività della commissione è pervenuta all'Ente segnalazione, per un componente della Giuria, di una condizione di conflitto di interesse;

Preso atto che nel bando della manifestazione non venivano riportate particolari declaratorie dei possibili casi di conflitto d'interesse e/o incompatibilità allo svolgimento del ruolo e pertanto gli stessi sono da ricondursi alle norme di rango generale;

Visto il dispositivo dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 ,”*si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,62;*

Visto il dispositivo dell'art. 7, del DPR 16 aprile 2013,62, “*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,*

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;

Accertato, a seguito dei controlli effettuati dall'Ente, l'effettiva presenza di conflitto d'interesse per uno dei 16 componenti della commissione;

Considerato che l'incompatibilità e/o conflitto d'interesse di un commissario, dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione di gara, pone la questione della composizione della commissione, che sul punto, il Consiglio di Stato (sez. III, 6 agosto 2018, n. 4830, sez. III, 7 novembre 2018, n. 6299) ha affermato *la necessità di sostituire non soltanto il commissario incompatibile, ma anche tutti gli altri componenti della commissione*, secondo la considerazione che la manifestazione di volontà complessa è imputabile alla commissione nella sua interezza e, dunque, si configura il fondato rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari, dichiarato incompatibile, possano aver influenzato gli altri commissari durante le operazioni di gara verso determinati esiti. Secondo una parte della dottrina, l'incompatibilità accertata travolgerebbe per illegittimità derivata tutti gli atti successivi alla procedura di gara;

Preso atto che la rinnovazione della procedura non può coinvolgere atti quali il Bando di Gara o il Disciplinare, atteso che il vizio riscontrato riguarda esclusivamente la composizione della commissione;

Atteso che secondo quanto detto sopra si dovrebbe sostituire la Commissione di Gara, ma tuttavia, per la peculiarità e l'atipicità di questa Commissione, costituita da 16 elementi che hanno operato non in modo unitario bensì come 8 sub Commissioni costituite ciascuna da 2 componenti, che hanno espresso un voto per singolo elemento di valutazione, non è ravvisabile una manifestazione di volontà complessiva imputabile alla commissione nella sua interezza;

Pertanto può ragionevolmente escludersi il fondato rischio che il ruolo dell'attività di uno dei commissari in conflitto d'interessi possa avere influenzato gli altri commissari durante le operazioni di gara, posto che i commissari hanno votato a due a due su singoli aspetti specifici e non interconnessi tra loro;

Ritenuto opportuno per quanto detto sopra sostituire la coppia dei giurati componenti la sub commissione destinata alla stima dell'elemento di valutazione “Gruppo Mascherato Coreografie”, ove si è accertato l'incompatibilità di uno dei due componenti;

Preso atto che nell'ambito della costituzione della giuria, giusta determina dirigenziale n. 143 del 27.05.2023 Reg. Gen. n. 803 del 27.05.2023, erano stati già designati n° 02 componenti supplenti;

Dato atto che per i suddetti giurati non è previsto alcun compenso e pertanto eseguiranno l'incarico di componenti subentranti della Giuria a titolo gratuito;

Viste le norme vigenti in materia di cause di conflitto di interesse previste in capo ai componenti della Giuria;

Tenuto conto, altresì, che i soggetti nominati con il presente atto hanno rilasciato dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di assenza di “conflitto di interesse”;

Vista la direttiva del Segretario Generale prot. 1456/S.G. del 01.08.2016, avente per oggetto “Check list per la corretta redazione delle Determinazioni Dirigenziali”;

Considerato che ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990 e s.m.i. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto, Punto 8.3 lett. e PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022;

Visto l'art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigente dei Settori;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 249/2013 (Codice dei Comportamenti dei dipendenti);
Preso atto, altresì, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022;

Visto

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
- il D.Lgs. 16 aprile 2013,62
- il vigente Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- il d.lgs 33 del 14 marzo 2013;

Per quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni anzi esposte , da considerarsi parte integrante del seguente atto:

- 1.**Di prendere atto** del disposto combinato di cui all'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'applicabilità degli stessi alla presente procedura;
- 2.**Di procedere** alla sostituzione dei due componenti la sub commissione destinata alla valutazione dell'elemento "Gruppo Mascherato Coreografie";
- 2.**Di nominare** componenti effettivi, in sostituzione dei due componenti della commissione della giuria di cui alla determina dirigenziale n. 143 del 27.05.2023 Reg. Gen. n. 803 del 27.05.2023, limitatamente all'elemento di valutazione "Gruppo Mascherato Coreografie", i due supplenti come di seguito riportati:

NOMINATIVI	ELEMENTO DI VALUTAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪Gaspare Gino Ragusa ▪Lucia Rosa Montalbano 	Gruppo Mascherato Coreografie

- 3.**Di inviare** la presente determina al presidente della commissione esaminatrice al fine di provvedere con gli atti consequenziali;
- 4.**Di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto la prestazione dei sopracitati componenti della Giuria di valutazione saranno rese a titolo gratuito.
- 5.**Di trasmettere**, in formato elettronico, il presente atto all'Albo Pretorio on-line per gli obblighi di pubblicità legale e per la pubblicazione sul sito internet da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7 gg. ai sensi dell'art.18, co.1, L.R. 22/2008, come modificato dall'art.6, co. 1, L.R. 11/2015 e per la pubblicazione su amministrazione trasparente sezione provvedimenti ai sensi dell'art. 23 della legge 33/2013 e s.m.i..

La sottoscritta attesta, ai sensi del Punto 8.3 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n.79 del 27.04.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 e agli artt. 6,7 e 14 del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, e all'art. 42 del codice dei contratti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to GIOVANNA MANISCALCO

(Firmato elettronicamente)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- Il rispetto della tempistica della legge
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Sciacca lì 15-06-2023

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

f.to MANLIO PAGLINO

(firmato digitalmente)